



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

Comunicato dell'11 febbraio 2021

COGNOME DEI FIGLI: LA CONSULTA DUBITA CHE LA PIENA PARITA' DEI GENITORI SIA GARANTITA DA UN ACCORDO SULLA SCELTA

L'accordo dei genitori sul cognome da dare al figlio può rimediare alla disparità fra di loro se, in mancanza di accordo, prevale comunque quello del padre?

Con questo dubbio, la Corte ha sollevato dinanzi a sé la questione di legittimità dell'articolo 262, primo comma, del Codice civile, che detta la disciplina dei figli nati fuori dal matrimonio (si veda il [comunicato stampa del 14 gennaio](#) scorso). [L'ordinanza n. 18](#) depositata oggi (relatore il vicepresidente Giuliano Amato) spiega perché la risposta a questo dubbio sia pregiudiziale rispetto a quanto chiedeva il Tribunale di Bolzano, e cioè di dichiarare incostituzionale la norma là dove non prevede, in caso di accordo tra i genitori, la possibilità di trasmettere al figlio il cognome materno invece di quello paterno.

Nell'ordinanza, la Corte ha anzitutto richiamato la propria precedente giurisprudenza per ricordare che - al di là di come sono poste le questioni di legittimità costituzionale - ciò «non può impedire al giudice delle leggi l'esame pieno del sistema nel quale le norme denunciate sono inserite».

A sostegno della decisione di autorimessione della questione di legittimità, la Corte ha poi osservato che, qualora venisse accolta la prospettazione del Tribunale di Bolzano, in tutti i casi in cui manchi l'accordo dovrebbe essere ribadita la regola che impone l'acquisizione del solo cognome paterno. E poiché si tratta dei casi verosimilmente più frequenti, verrebbe ad essere

così riconfermata la prevalenza del patronimico, la cui incompatibilità con il valore fondamentale dell'uguaglianza è stata riconosciuta, ormai da tempo, dalla stessa Corte, che ha più volte invitato il legislatore a intervenire.

Ancorché siano legittimamente prospettabili soluzioni normative differenziate e permanga conseguentemente la discrezionalità del legislatore, la Corte ha ritenuto la necessità di sollevare - in riferimento agli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della CEDU - la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 262, primo comma, del Codice civile, nella parte in cui, in mancanza di accordo dei genitori, impone l'acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori.

Roma, 11 febbraio 2021